



COMUNICATO UFFICIALE N. 930 DEL 12 APRILE 2018 TRIBUNALE FEDERALE N. 125

Deferimento del Sig. Giovanni Cesare Muscolino, socio di maggioranza della Soc. Viola Reggio Calabria, del Sig. Raffaele Monastero, Presidente della Viola Reggio Calabria, e della società Viola Reggio Calabria ssd s.r.l.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: Costantini, Coppola
Relatore: Romagnoli

Visto il deferimento, conseguente all'indagine n.51/2017-2018 aperta dalla Procura federale a seguito di esposto del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro:

-del Sig. Giovanni Cesare Muscolino, socio di maggioranza della Soc. Viola Reggio Calabria, sottoposto alla Giustizia Sportiva ex art. 1 R.G., per la violazione dell'art.59 R.G. *"per aver, nella qualità, provveduto a far depositare presso la LNP una fideiussione bancaria a prima richiesta, necessaria ed indispensabile per l'iscrizione/ammissione al campionato di Serie A2 nella stagione sportiva 2017/2018, falsa/inesistente, e per aver provveduto a far depositare presso la LNP nel corso della stagione sportiva 2016/2017 atto di fideiussione bancaria a prima richiesta, al fine di ottenere la restituzione del deposito cauzionale di euro 100.000,00 fino ad allora depositati, anch'essa falsa/inesistente, con ciò determinando l'irregolare partecipazione della Viola Reggio Calabria al campionato di Serie A2 nella stagione sportiva corrente 2017/2018 e l'irregolare permanenza, dal momento del deposito della fideiussione, della Viola Reggio Calabria nel campionato di Serie A2 stagione 2016/2017"*;

-del Sig. Raffaele Monastero, Presidente della Viola Reggio Calabria, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. *"per aver, nella qualità, omesso di verificare puntualmente le procedure inerenti l'iscrizione della propria squadra al campionato di Serie A2 ed omesso di vigilare sulla correttezza e regolarità degli adempimenti posti in essere dai propri dirigenti per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018"*;

-della società Viola Reggio Calabria ssd s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Raffaele Monastero, per la violazione dell'art.61 R.G., a titolo di responsabilità oggettiva, *"dovendo rispondere degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti, tesserati e da coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'amministrazione delle società affiliate, ex art. 1 R.G., per essere gli stessi tenuti anch'essi all'osservanza delle Disposizioni Federali e del CONI nel loro complesso"*;

vista la documentazione in atti, valutate le dichiarazioni rese in sede di audizione dai Sigg.ri Monastero e Condello, rispettivamente Presidente e *General Manager* della società, e del Sig. Muscolino, proprietario del 60% del capitale sociale della società;

Segue C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125

lette le memorie difensive delle parti deferite, con le quali, ricostruite le circostanze di fatto, veniva eccepita la presunta violazione e/o falsa applicazione, da parte della Procura federale, degli artt. 1, 2, 44, 59 lett. B) e 61 R.G.;

sentito all'udienza del 9 aprile u.s. il Procuratore federale aggiunto il quale, dopo aver ricostruito la vicenda, riportandosi al contenuto dell'atto di deferimento, concludeva chiedendo per il Sig. Monastero la sanzione dell'inibizione per 1 anno, per il Sig. Muscolino la sanzione dell'inibizione per 3 anni, e per la società Viola Reggio Calabria la sanzione di 34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

sentiti altresì i soggetti deferiti, assistiti dai propri difensori che, dopo essersi a loro volta riportati al contenuto delle memorie depositate, ed aver ribadito come nessuna condotta dolosa sarebbe emersa dagli atti di indagine, nessun danno sarebbe derivato a tesserati e/o società affiliate, alla luce della non esercitata escussione della fideiussione ed il regolare pagamento di stipendi e di tasse federali, e nessun nocumento all'immagine del movimento cestistico nazionale sarebbe stata arrecata dalla Viola Reggio Calabria, in realtà solo vittima di una truffa, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, e segnatamente il proscioglimento per le parti deferite, ed in via subordinata, l'irrogazione di sanzioni limitate al minimo edittale;

OSSERVA

L'indagine trae origine dall'esposto con il quale il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro chiedeva alla Procura federale di verificare la regolarità della documentazione, necessaria all'iscrizione al campionato di serie A2 per l'anno sportivo 2017/2018, prodotta dalla società Viola Reggio Calabria, in particolare quella relativa alla fideiussione a prima richiesta.

La necessità di tale controllo era emersa a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi del 31.01.2018, ex art. 547 c.p.c., ricevuto dalla LNP, nel quale erano indicati come istante un creditore della Viola Reggio Calabria, quale debitore esecutato la società stessa, e come terzi debitori la LNP, la FIP e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che risultava avesse rilasciato in favore della Viola la fideiussione depositata in Lega.

La dichiarazione resa dalla Lega Nazionale Pallacanestro, con cui si comunicava al creditore di non essere debitrice di cose o somme di appartenenza della Viola Reggio Calabria, se non della fideiussione rilasciata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata in favore della stessa, e la dichiarazione del suddetto istituto di credito di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la debitrice esecutata, né di aver mai rilasciato a suo favore alcuna fideiussione, faceva emergere la completa falsità del documento in questione.



Segue C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125

Convocato dalla Procura federale, il Sig. Monastero, Presidente della Viola Reggio Calabria, dichiarava che la fideiussione era stata richiesta ed ottenuta per la società dal Sig. Muscolino tramite il *broker* "Full Service" (analogamente a quanto accaduto nella precedente stagione sportiva 2016/2017), e che era stata poi depositata in Lega dal *General Manager* della società Sig. Condello.

Respingeva quindi ogni addebito ed ogni responsabilità, personale e della società da lui presieduta, e produceva successivamente copia dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria in merito a quanto accaduto.

Sentito dal Procuratore federale, il Sig. Muscolino confermava le dichiarazioni rese dal Presidente, specificando di aver provveduto, sia per la stagione sportiva 2016/2017 che per quella 2017/2018 al reperimento della fideiussione necessaria per l'iscrizione al campionato tramite un *broker* a lui presentatosi spontaneamente, tale Orfeo Pepè, titolare della "Full Service", e che per tale attività di intermediazione aveva versato un assegno di € 5.000,00, per ottenere la fideiussione nell'anno sportivo 2016/2017, ed uno del medesimo importo per l'anno sportivo 2017/2018.

Precisava altresì di non aver mai rilasciato al sig. Pepè alcun mandato, né di aver sottoscritto e ricevuto alcun documento, e dichiarava che il *broker* aveva ottenuto le due fideiussioni in favore della LNP, offrendo come garanzia personale, per la stagione 2016/2017 alla Banca Popolare di Bari e per la stagione 2017/2018 alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, non meglio specificati titoli dallo stesso posseduti presso le due banche.

Una volta preso atto della falsità della fideiussione, presentava esposto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Passando ad analizzare sinteticamente le eccezioni formulate dalla difesa delle parti deferite nelle memorie in atti e ribadite in udienza (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 44, 59 lett. B) e 61 R.G.), questo Tribunale sottolinea quanto segue.

L'art. 1 del Regolamento di Giustizia, in tema di obbligatorietà delle disposizioni federali, al comma I stabilisce che "*I tesserati e le Società affiliate, coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'amministrazione di queste e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva approvati dal CONI, nonché i provvedimenti e le decisioni federali*", ed al successivo comma II specifica che "*Per le violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse con dolo o colpa, in costanza di tesseramento, ai dirigenti, ai tesserati, ed ai soggetti al comma che precede si applicano, anche se non più tesserati, le sanzioni previste dal presente Regolamento*").

La semplice lettura della norma rende evidente in modo inequivocabile come si sia inteso estendere l'obbligo del rispetto delle norme e dei regolamenti federali anche a soggetti non tesserati, se coinvolti nell'amministrazione di società affiliate, e l'applicabilità nei confronti degli stessi delle sanzioni previste per le violazioni regolamentari, di fatto equiparandoli a tutti gli effetti ai soggetti tesserati.

Segue C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125

Non vi è ragione perché tale evidente equiparazione non debba estendersi anche all'ipotesi prevista dall'art. 61 R.G., che disciplina la responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva ed illecito sportivo, che al comma I stabilisce che *"Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati"*. A quei dirigenti e tesserati ai quali, proprio in virtù del citato art. 1 R.G., devono essere equiparati anche i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione della società, come il Muscolino, anche se non tesserati.

Pertanto si ritiene che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa del Muscolino, non sia meritevole di accoglimento.

L'orientamento di questo Tribunale è da collocarsi nel solco tracciato dalla decisione n.13/2016 del Collegio di Garanzia del CONI che, a Sezioni Unite, ha statuito che *"la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare"*, e coerente con quanto affermato nei Principi di Giustizia Sportiva, di cui alla Delibera n. 1519/2014 del Consiglio Nazionale del CONI, che, all'art. 1.4, dispone che *«sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile»*.

Il principio affermato con tali disposizioni trova fondamento anche nella rilevanza che possono assumere all'interno dell'intero ordinamento sportivo i comportamenti tenuti dai tesserati o associati di ogni singola Federazione, e mira inoltre ad evitare che un soggetto ritenuto responsabile di una violazione rilevante per l'ordinamento sportivo, possa sottrarsi ad eventuali sanzioni sportive rinunciando al tesseramento con la Federazione che ha agito disciplinarmente nei suoi confronti.

In tale ottica, il Tribunale non ravvisa motivo per cui tali principi non si debbano applicare anche a coloro che, non più tesserati, come il Sig. Muscolino, siano stati direttamente e continuativamente coinvolti per anni in prima persona, in una posizione e con un ruolo di assoluto rilievo nella gestione e nella amministrazione di una società affiliata.

Si ritiene altresì che tale interpretazione sia del tutto in armonia con il principio generale appena esposto, come volta ad ampliare i poteri disciplinari e sanzionatori della giustizia endofederale, piuttosto che a limitarne la portata, se non altro per impedire la possibilità che tali soggetti che, per il solo fatto di non essere tesserati, non sarebbero legittimati passivamente né sottoposti ad alcuna sanzione, potendo invece paradossalmente tesserarsi dopo la conclusione del procedimento disciplinare sportivo.

Quanto all'eccezione circa la presunta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59 R.G., che disciplina gli atti di frode sportiva, e che, al comma I lett. B), specifica che in tale previsione normativa rientra *"qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio"*, appare necessario evidenziare come, diversamente da quanto si legge nella memoria depositata ex art. 124 comma IV R.G., l'illecito vantaggio della Viola, sia consistito, oltre all'onere finanziario risparmiato, proprio nell'aver potuto

Segue C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125

partecipare al campionato di serie A2, benché la documentazione prodotta, necessaria per la regolare iscrizione, fosse carente di uno dei requisiti essenziali, senza il quale l'iscrizione non sarebbe stato possibile, ovvero la fideiussione (paragrafo 1.3.1.1 D.O.A. 2017/2018).

Infine, quanto alla violazione degli artt. 2 e 44 R.G. contestata al Presidente Monastero, consistita in una *culpa in vigilando*, si evidenzia come, non solo per il ruolo di Presidente rivestito in società, che avrebbe imposto allo stesso l'obbligo di una ordinaria diligenza, ma a maggior ragione essendo consapevole, per ammissione degli stessi deferiti, della asserita mancanza di esperienza nel settore finanziario del Muscolino, il Monastero ben avrebbe potuto e dovuto esercitare una maggiore attenzione proprio in virtù dei propri poteri e doveri di controllo che gli derivavano dalla qualifica rivestita in seno alla società.

Il Tribunale ritiene condivisibile la ricostruzione della vicenda così come rappresentata dalla Procura federale nell'atto di deferimento, e siano numerosi gli elementi che inducono a ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni contestate.

Preliminarmente si richiama la succitata decisione n.13/2016 del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite, la quale ha statuito inoltre che *"per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione sportiva disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale"*.

A tale principio, in base al quale perché si possa configurare una violazione è sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, deve assegnarsi una portata generale, al punto che deve ritenersi *"sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito"*.

Alla luce del principio sopra affermato, da cui questo Tribunale non intende discostarsi, nell'ordinamento disciplinare sportivo la prova del nesso causale tra fatto ed evento, ovvero tra condotta dell'agente e violazione della fattispecie regolamentare, discende, anche in materia disciplinare, dall'applicazione dei principi generali che regolano il nesso di causalità, e tale applicazione va adeguata alla peculiarità della singola fattispecie normativa della responsabilità disciplinare.

In particolare nel giudizio disciplinare muta la regola probatoria; mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo disciplinare sportivo vige la regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del "più probabile che non".

Segue C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125

Orbene, nel caso in questione, non appare credibile che il Muscolino, imprenditore di alto livello, proprietario non solo della Viola Reggio Calabria da circa 7 anni, ma anche di tre società sponsor della stessa, si possa essere ingenuamente affidato per un aspetto di gestione così delicato come il reperimento di una fideiussione indispensabile per l'iscrizione al campionato, e con tempi così ristretti (la fideiussione fu depositata in Lega l'ultimo giorno utile), ad un soggetto non conosciuto personalmente né indicato da persone di fiducia e "*presentatosi come intermediario di prodotti finanziari*", senza aver sottoscritto un mandato e senza aver ottenuto quel minimo di garanzie che le circostanze e la propria esperienza di imprenditore avrebbero imposto.

In atti non vi è infatti la procura, od anche solo in semplice incarico, che il Muscolino avrebbe dovuto rilasciare al *broker*, non vi è traccia di alcun tipo di documentazione, dichiarazione, certificazione, attività istruttoria, verbali di consegna di documentazione, corrispondenza di qualsivoglia natura, od in generale elementi di natura giuridica o contrattuale tra gli istituti di credito e la "Full Service" od il Sig. Pepè, né tra lo stesso *broker* e Muscolino.

Non risulta siano state richieste né fatte verifiche relativamente a quali sarebbero stati i beni e/o i titoli offerti dal Sig. Pepè e/o dalla "Full Service" alle banche, a garanzia per la fideiussione a favore della Viola Reggio Calabria, quali i conti correnti, le tempistiche, i costi, le procedure.

Non risulta sia stato verificato, a titolo meramente esemplificativo, l'iscrizione del *broker* nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi e soprattutto che lo stesso avesse rispettato l'obbligo a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale (art.11 regolamento ISVAP 5/2006).

Inoltre ad oggi, nonostante i solleciti della Procura federale e le ripetute assicurazioni fornite, non è stata esibita copia dei presunti assegni, dei quali ancora si ignorano la data di emissione, e quella di incasso, con i quali il Muscolino avrebbe pagato la "Full Service" per l'attività di intermediazione, né delle relative fatture, essendo stata prodotta solo una copia di una richiesta datata 12 marzo 2018, inoltrata su carta semplice, alla Banca Monte dei Paschi di Siena dal Muscolino, senza alcuna prova delle tempistiche e delle modalità di invio e di ricezione.

Tutte queste evidenti e ripetute anomalie, che hanno caratterizzato sin dall'origine l'intero svolgimento della vicenda, la totale assenza di formalità nella procedura di reperimento della fideiussione, l'assenza di ogni tipo di elemento di prova che possa avvalorare la ricostruzione della vicenda fornita dalle parti deferite, inducono questo Tribunale a ritenere che il Muscolino non possa considerarsi vittima di un raggio fraudolento, bensì diretto responsabile del deposito presso la LNP della fideiussione falsa.

Ritenuto irrilevanti, ai fini della decisione, le circostanze della presentazione dell'esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, del tentativo da parte del Muscolino, utilizzando un conto corrente personale, di procedere il giorno 6 aprile u.s. ad un bonifico a favore della Lega Nazionale Pallacanestro di una somma pari al valore della fideiussione, e dell'atto di transazione sottoscritto dalla società creditrice della Viola

Segue C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125

Reggio Calabria, la stessa Viola Reggio Calabria ed il Sig. Muscolino, appare infine opportuno evidenziare, pur non essendo questo un aspetto dirimente della questione, che, quanto agli obblighi di controllo della LNP, leggendo le D.O.A. 2017/2018 si evince come la stessa Lega sia chiamata a verificare la *"conformità della fideiussione"* (paragrafo 1.3.1.4 delle D.O.A. 2017/2018) alle disposizioni indicate (*"Le Società devono depositare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 7 luglio 2017, presso la LNP, una fideiussione bancaria a favore di LNP, redatta in base al modello predefinito, con scadenza 31 luglio 2018, per l'importo di € 100.000,00."*), senza che in capo allo stesso possano essere quindi riconosciuti obblighi di verifica di altro genere, se non quelli relativi al rispetto dei termini ed della tipologia, dell'importo, della scadenza della fideiussione.

Questo Tribunale ritiene potersi affermare raggiunto il grado di prova richiesto nel processo sportivo per affermare la responsabilità dei deferiti, ed acquisita una ragionevole certezza circa lo svolgimento dei fatti e l'elemento psicologico che li ha determinati.

Si ritiene pertanto congrua, per il Sig. Giovanni Cesare Muscolino, la sanzione della inibizione per anni 3 così come richiesta dalla Procura federale, per la violazione dell'art. 59 R.G., attesa la particolare gravità del suo comportamento e l'evidente nocumento all'immagine della Federazione Italiana Pallacanestro e dell'intero movimento cestistico nazionale.

Quanto alla posizione del Sig. Raffaele Monastero, pur non ravvisando nei suoi confronti, in linea con le conclusioni della Procura federale, una responsabilità diretta nella vicenda, appare grave la sua negligenza per non aver controllato la regolarità della documentazione depositata in Lega per l'iscrizione della società da lui presieduta, ed evidente la violazione delle norme contestategli con l'atto di deferimento, e pertanto appare congrua la richiesta della sanzione dell'inibizione per anni 1, come richiesto dalla Procura federale.

Ai fini della quantificazione della pena, peraltro, questo Tribunale non ha potuto non tener conto della circostanza che lo stesso Sig. Monastero era già stato sanzionato, sempre per la violazione degli artt. 2 e 44 comma II del Regolamento di Giustizia, *"per aver apposto firma apocrifa in luogo del Sig. Roberto Rullo sulla liberatoria presentata alla Comtec"*, con mesi 6 di inibizione (sentenza contenuta nel C.U. n.1363 del 28.06.2017, T.F. n.93, non impugnata).

Per quanto riguarda infine la società Viola Reggio Calabria, deferita per la violazione dell'art. 61 R.G. a titolo di responsabilità oggettiva, il Tribunale, valutata la vicenda nel suo complesso, e considerata la necessità di tutelare la regolarità del campionato ancora in svolgimento, ritiene congrua la sanzione della penalizzazione di 34 punti in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso;

A

Segue C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125

P.Q.M.

applica al Sig. Giovanni Cesare Muscolino, proprietario di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 9 aprile 2021 (artt. 1 e 59 R.G.); applica al Sig. Raffaele Monastero, Presidente della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 1, fino al 9 aprile 2019 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione della recidiva ex art. 24,2 R.G. lett. a) e b); infligge alla soc. Viola Reggio Calabria n.34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso (art.61 R.G.). Attesa la particolare complessità della questione, fissa in 10 giorni il termine per il deposito della motivazione.

F.to Federico Romagnoli
RELATORE E PRESIDENTE

Roma, 12 aprile 2018

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE